

Reg. 305/2011/UE: il nuovo sistema per la marcatura CE dei prodotti per le costruzioni in vigore dal 1° luglio 2013

Ing. Davide Babbini

 **ARTEA** www.artea.it
consulenza direzionale

Regolamento 305/2011/UE (CPR)

OBIETTIVO

Il Regolamento 305/2011 (CPR, art. 1), che sostituisce la direttiva 89/106/CEE (CPD), fissa *"le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione"*.


Lo scopo del CPR è la rimozione delle barriere tecniche al commercio, in modo da agevolare il movimento libero dei prodotti da costruzione tra stati membri.

DEFINIZIONE

prodotto da costruzione, qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;

>>

Regolamento 305/2011/UE (CPR) **SCHEMA PER ARMONIZZAZIONE TECNICA (NUOVO APPROCCIO)**



Regolamento 305/2011/UE (CPR)

LE PRINCIPALI NOVITA'

- I REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DA COSTRUZIONE
- LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
- SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
- SEMPLIFICAZIONI

Regolamento 305/2011/UE (CPR)
REQUISITI DI BASE (ex REQUISITI ESSENZIALI)

1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute ed ambiente “Esteso” alle fasi di costruzione, demolizione e ambiente
4. Sicurezza nell’impiego
5. Protezione contro il rumore introduzione del concetto di impatto sul ciclo di vita
6. Risparmio energetico e ritenzione di calore
7. **Uso sostenibile delle risorse naturali – LCA**
 - a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
 - b) la durabilità delle opere di costruzione;
 - c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili

L'introduzione del settimo requisito obbliga la revisione dei mandati di normazione al CEN e di conseguenza la revisione delle norme di prodotto armonizzate



Regolamento 305/2011/UE (CPR)
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Il Fabbricante:

- redige una dichiarazione di prestazione dall'atto di immettere il prodotto sul mercato, fornendone copia in forma cartacea o su supporto elettronico (o sito web)
- si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata
- conserva la dichiarazione di prestazione per 10 anni

DEROGHE (art. 5):

1. Il prodotto è fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie
2. Il prodotto è fabbricato in cantiere
3. Il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali per opere di restauro

La marcatura CE può essere apposta solo su prodotti che hanno la dichiarazione di prestazione. La marcatura CE è **l'unica marcatura** che attesta la conformità del prodotto alla prestazione dichiarata



Regolamento 305/2011/UE (CPR)
1 - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Allegato III)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
.....
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
.....
.....



Regolamento 305/2011/UE (CPR)
2 - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Allegato III)

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
.....
.....
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
.....
.....
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
.....
.....



Regolamento 305/2011/UE (CPR)

3 - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Allegato III)

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

.....

(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)

ha effettuatosecondo il sistema

(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)

e ha rilasciato

(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

.....

(nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente)

ha rilasciato

(numero di riferimento della valutazione tecnica europea)

in base a

(numero di riferimento del documento per la valutazione europea)

Regolamento 305/2011/UE (CPR)

4 - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Allegato III)

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali (cfr. nota 1)	Prestazione (cfr. nota 2)	Specificazione tecnica armonizzata (cfr. nota 3)

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

.....

(nome e funzioni)

.....

(luogo e data del rilascio)

(firma)



Regolamento 305/2011/UE (CPR)
SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE (Allegato V)

Compiti	S.V.V.C.P.	1+	1	2+	3	4
Fabbricante:						
Controllo Produzione Fabbrica (FPC)						
Ulteriori prove secondo uno specifico piano di prova						
Prove iniziali di tipo (ITT)						
Organismo Notificato:						
Prove iniziali di tipo (ITT)						
Certificazione del FPC						
Sorveglianza del FPC						
Audit-testing dei campioni						

Novità: prelevamento dei campioni solo in fabbrica e non più anche dal mercato e dal cantiere >>

Regolamento 305/2011/UE (CPR)

SEMPLIFICAZIONI

Uso di documentazione tecnica specifica

Possibilità di evitare prove di tipo per una o più caratteristiche essenziali nei seguenti casi:

- Prestazioni decise dalla Commissione Europea o specifica tecnica armonizzata
- Prodotto corrispondente al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione già sottoposto a prove (necessaria autorizzazione dell'altro fabbricante)
- Prodotto realizzato sulla base di un insieme di componenti assemblati su indicazione del fornitore, il quale ha già sottoposto a prove l'insieme (necessaria autorizzazione dell'altro fabbricante o fornitore)

Procedure semplificate per **microimprese** (art. 37)

- Utilizzo di metodi differenti per la conduzione di prove di tipo rispetto a quanto previsto dalla norma armonizzata applicabile (dimostrandone l'equivalenza all'interno di specifica documentazione tecnica)
- Trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente al sistema 4 (possono evitare le prove di tipo da parte di Organismo Notificato)

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 personale e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

>>